

*Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, ecc) nel bacino idrografico dei "Torrenti Mennonia e Carmine"
- Comune di Moio -Cannalonga-Vallo della Lucania*

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
(Art. 23 D.lgs 50/2016)

Tav. 07

Prime indicazioni sulle misure di sicurezza

Il RUP

Il collaboratore alla progettazione

Il Progettista

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, ecc) nel bacino idrografico dei "Torrenti Mennonnia e Carmine" - Comune di Moio -Cannalonga-Vallo della Lucania

PRIME INDICAZIONI SULLE MISURE DI SICUREZZA NEI CANTIERI

Cantiere:	<i>Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, ecc) nel bacino idrografico dei "Torrenti Mennonnia e Carmine" - Comune di Moio -Cannalonga-Vallo della Lucania</i>
Ubicazione:	<i>Comune di Moio -Cannalonga-Vallo della Lucania</i>

Committente:	COMUNITA' MONTANA GELBISO & CERVATI
Responsabile dei Lavori:	RUP Dott. For. Agostino Inverso



PRIME INDICAZIONI MISURE DI SICUREZZA

redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

DENOMINAZIONE DEL CANTIERE:

Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, ecc) nel bacino idrografico dei "Torrenti Mennonia e Carmine" - Comune di Moio -Cannalonga-Vallo della Lucania

il Committente

FIRMA

il Responsabile dei lavori

FIRMA



1. PREMESSA

Il presente elaborato fornisce alcune indicazioni di carattere generale sulla sicurezza e sulla salute nei cantieri . Non si tratta di un documento vero e proprio, come inteso dal D. L.gs 626/94, ma di una descrizione di alcuni aspetti della sicurezza nelle diverse fasi dell' attività nei cantieri con particolare riferimento a macchine , attrezzature ed utensili impiegati, ambiente di lavoro, operatori esposti, principali rischi e conseguenti misure di prevenzione e di protezione da adottare, che può risultare utile ai fini della stesura dei piani di sicurezza previsti dal D. Lgs. 494/96 successivo testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/2008.

Descrizione del ciclo tecnologico, individuazione dei principali rischi e delle misure di prevenzione e di protezione da adottare Le diverse tecniche e tipologie di intervento e la molteplicità di varianti esecutive, suggeriscono l'indicazione di uno schema generale di cantiere, nel quale le seguenti fasi verranno trattate in maniera unitaria.

2. LAVORAZIONI

Nella seguente tabella sono riportate le lavorazioni alle prime indicazioni sulle misure di sicurezza, che sono state suddivise in ATTIVITA' LAVORATIVE ed in FASI DI LAVORO da elaborare nel successivo livello di progettazione.

ATTIVITA'	FASI DI LAVORO
ALLESTIMENTO CANTIERE	
OPERE DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO DI AMBITI NATURALI E FORESTALI LUNGO L'ALVEO PRINCIPALE E SECONDARIO	
INTERVENTI DI NATURALIZZAZIONE CON IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA PROTETTIVA DELLA COPERTURA FORESTALE	
MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE CON INFRASTRUTTURE VIARIE (STRADE, PONTI E VIADOTTI)	
RIMOZIONE DEL CANTIERE	

Sull'analisi delle lavorazioni da redigere nella presente progettazione, il cantiere rientra tra quelli catalogati all'art. 90, comma 3 del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i., quindi, così come previsto all'art. 90, commi 4 e 5 e sulla scorta dell'allegato X e XI del D.Lgs. n°81/2008, si desume, che il cantiere rientra tra quelli per cui il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

Il PSC sarà redatto ai sensi dell'art. 100, c. 1, del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in conformità a quanto disposto dall'allegato XV dello stesso decreto sui contenuti minimi dei piani di sicurezza.

L'obiettivo primario del **PSC** sarà quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro limiti di accettabilità e sarà caratterizzato dalle seguenti sezioni principali:

- ✓ identificazione e descrizione dell'opera;
- ✓ individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;
- ✓ relazione tecnica con le prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alla criticità delle fasi del processo di costruzione;
- ✓ analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati;
- ✓ entità presunta del cantiere espressa in U/G ed i dati relativi alla durata prevista delle lavorazioni;
- ✓ dati relativi alla notifica preliminare;
- ✓ scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive ed organizzative;
- ✓ analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti;
- ✓ coordinamento dei lavori, con pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive;
- ✓ esigenze di sicurezza durante l'articolazione delle fasi lavorative;
- ✓ prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportante le misure che rendono compatibile attività altrimenti incompatibili;
- ✓ organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione;
- ✓ stima dei costi della sicurezza;
- ✓ tavole esplicative del progetto, relative agli aspetti della sicurezza, costituiti da una planimetria sull'organizzazione del cantiere (lay-out di cantiere);
- ✓ prescrizioni operative, misure preventive e protettive e DPI, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
- ✓ schede di sicurezza per fasi lavorative;
- ✓ elenco di macchine ed attrezzature tipo, con caratteristiche simili a quelle da utilizzare;
- ✓ schede di sicurezza per gruppi omogenei di lavoratori.

Altresì dovrà essere predisposto il **Fascicolo dell'Opera** (art. 91 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) i cui contenuti sono definiti all'[allegato XVI](#), avente come obiettivo quello di definire tutte le informazioni in grado di facilitare l'attività di tutela della sicurezza e della salute del personale incaricato, durante l'esercizio dell'opera, dell'esecuzione di tutti quei lavori necessari (e prevedibili), per la futura gestione (manutenzione compresa) dell'opera eseguita tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.

Le informazioni che saranno contenute nei documenti dovranno essere:

- ✓ chiare, perché il documento dovrà essere di facile lettura e comprensione, per essere recepito dalle imprese, dai lavoratori delle imprese, dai lavoratori autonomi, dai

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), dal committente e dal responsabile dei lavori;

- ✓ specifiche, in quanto per ogni fase di lavoro dovrà essere possibile dedurre e valutare i rischi, le misure di prevenzione ed i relativi dispositivi di protezione individuali e collettivi. Ogni fase di lavoro dovrà avvenire nel rispetto delle norme al fine di prevenire gli infortuni e di tutelare la salute dei lavoratori.

Ogni elemento del PSC scaturirà dalle scelte progettuali ed organizzative, dalle procedure, dalle misure preventive e protettive indispensabili per ridurre al minimo i rischi connessi alle varie fasi delle attività lavorative e prima dell'inizio dei lavori, verrà designato il coordinatore per l'esecuzione dell'opera e redatta la notifica preliminare.

La figura del responsabile dei lavori, in tal caso, così come previsto dal D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i., comma 1 lettera c e s.m.i. sarà il R.U.P.

La valutazione dei rischi sarà effettuata, relativamente ai lavori da eseguire ed a tutti le figure di lavoratori dipendenti che presuntivamente potranno essere interessati dal processo edilizio, tenendo in considerazione le caratteristiche proprie dell'attività di costruzioni, sulla scorta di dati derivanti da una serie di rilevazioni condotta dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro.

Per le misure di prevenzione da adottare si terrà conto, oltre che delle norme di buona tecnica, di tutte le disposizioni di Legge.

Tali strumenti porteranno alla formulazione di apposite schede bibliografiche di riferimento, che conterranno indicazioni utili per l'elaborazione delle strategie di prevenzione e per integrare, le istruzioni specifiche per i lavoratori; contestualmente saranno elaborate le schede di valutazione per gruppi omogenei, dove si considereranno per ogni gruppo di lavoratori:

- ✎ le attività lavorative;
- ✎ i tempi di esposizione;
- ✎ le singole rumorosità;
- ✎ la fascia di appartenenza del livello di esposizione personale al rumore;
- ✎ la valutazione dei rischi rilevati;
- ✎ le misure tecniche di prevenzione;
- ✎ i dispositivi di protezione individuali;
- ✎ la sorveglianza sanitaria;
- ✎ le caratteristiche delle informazione/formazione;

oltre gli eventuali ed ulteriori riferimenti per una analisi più approfondita delle problematiche evidenziate.

3. Committente e Responsabile dei lavori

Il Responsabile dei lavori, secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e del D.Lgs 106/09, è il soggetto incaricato dal Committente per lo svolgimento dei compiti propri di quest'ultimo soggetto. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), 99 del D.lgs n.81/2008 ed art. 59 e 61 del D.Lgs 106/2009.

La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).

Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

- a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3 del D.lgs n.81/2008;
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecentouomini-giorno.

Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Gli enti previdenziali ed assicurativi e la stessa Cassa edile verificano la regolarità contributiva delle imprese affidatarie delle opere e lavori, anche in subappalto, e comunicano le irregolarità riscontrate al committente e al comune, dove ha sede il cantiere, il quale, in tal caso, ordina la sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione degli obblighi di legge.

Il committente, al momento delle verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori, raccordandosi con l'ASL competente per territorio, con gli uffici della Direzione provinciale del lavoro, dell'INAIL, dell'INPS e con la Cassa Edile e gli altri organismi paritetici previsti dal contratto collettivo di lavoro del comparto edile, se costituiti, accerta il rispetto da parte dell'impresa:

- ✓ degli obblighi derivanti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri;
- ✓ delle norme e previdenziale, compresi gli obblighi relativi alla cassa edile.

Dall'esito dell'accertamento è redatto verbale, di cui è conservata copia a disposizione degli organi di vigilanza.

Il committente, è tenuto, altresì, a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla C.C.I.A.A..

4. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti in riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze

Nella seguente paragrafo occorre tenere distinte le tipologie di cantiere, così definite:

- cantiere: tutta l'estensione dell'area in cui si svolgeranno sia le attività logistiche che lavorative;
- cantiere logistici: l'area in cui saranno concentrati i baraccamenti, i depositi, gli impianti fissi, etc.
- aree di lavorazione: le aree nelle quali si eseguono le attività di lavorazione quale gli scavi, ilc.a., le tamponature, etc.

Dallo studio dei rischi potenziali, analizzati attentamente in funzione delle fasi lavorative prese in considerazione scaturirà la valutazione dei rischi che terranno conto della:

- identificazione dei pericoli;
- identificazione dei lavoratori esposti a rischi potenziali;
- valutazione degli stessi sotto il profilo qualitativo e quantitativo;
- studio di fattibilità per la loro eliminazione e, in subordine, riduzione dei rischi mediante provvedimenti organizzativi o misure tecnologiche adeguate.

5. Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive ed organizzative

In riferimento alle scelte progettuali ed organizzative, alle misure preventive selezionate, occorre attenersi a quanto stabilito dal D.L. 81/08 ed al D.L. 106/09, allegato XV.2 per i contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere ed alle lavorazioni, in particolare dovranno tenersi presenti i seguenti elementi:

- a) caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza di linee aeree e condutture sotterranee;
- b) presenza di fattori estremi che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione ai lavori stradali ed autostradali, e al rischio di annegamento;

- c) eventuali rischi che le lavorazioni possono arrecare all'area circostante;
- d) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- e) i servizi igienico-assistenziali;
- f) la viabilità principale del cantiere;
- g) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
- h) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- i) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 102, ovvero la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- j) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, ovvero gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- k) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
- l) la dislocazione degli impianti di cantiere;
- m) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
- n) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
- o) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

6. Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e DPI, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed il loro coordinamento, il D.L. 81/08 allegato XV, il D.L. 106/09 e s.m.i. stabiliscono che il PSC in tale sezione deve rispettare i seguenti punti:

- ☞ il coordinatore per la progettazione deve effettuare l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori;
- ☞ il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni. Inoltre, occorre indicare le misure preventive e protettive e i dispositivi individuali atti a ridurre al minimo tali rischi;
- ☞ durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione deve verificare periodicamente le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi

interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori.

Nel cronoprogramma, per avere un quadro immediato delle principali caratteristiche delle lavorazioni, occorrerà indicare:

- ✎ la descrizione sommaria dei lavori da eseguire, con le priorità degli interventi;
- ✎ eventuali sovrapposizioni di lavorazioni o possibili interferenze;
- ✎ il tempo necessario presunto per l'esecuzione in sicurezza di ogni opera o raggruppamenti di fasi lavorative;
- ✎ il tempo necessario per l'ultimazione delle opere, suddiviso in mensilità.

7. Misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione dei lavori finalizzata alla sicurezza di apprestamenti, di attrezzature, di infrastrutture, di mezzi e servizi di protezione collettiva

La regolamentazione dell'uso comune di attrezzature, apprestamenti, infrastrutture, mezzi logistici e/o di protezione collettiva che saranno presenti in cantiere verranno riportata all'interno del P.S.C. al fine di:

- ✎ individuare chi li deve allestire, mettere in atto e garantire la loro manutenzione;
- ✎ stabilire chi li deve utilizzare e quando;
- ✎ definire le modalità e le procedure di utilizzo;
- ✎ evitare la duplicazione degli allestimenti.

La metodologia seguita per l'individuazione dei rischi sarà quella di suddividere l'opera in tipologie di lavorazione; ogni tipologia sarà a sua volta divisa in attività; quindi si procederà all'individuazione dei rischi.

I rischi saranno analizzati con riferimento alle norme di legge e di buona tecnica, al contesto ambientale, alla presenza successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni, ad eventuali pericoli correlati.

Rischi addizionali, spesso non strettamente connessi alle singole attività o lavorazioni, si potranno verificare qualora queste verranno svolte contemporaneamente.

8. Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra Datori di lavoro (e tra questi ed eventuali lavoratori autonomi)

Il D.L. 81/08 allegato XV, il D.L. 106/09 e s.m.i. stabiliscono i contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento.

Il coordinatore per la progettazione effettuerà l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando saranno effettuate le lavorazioni da una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori.

Il programma lavori consentirà l'individuazione delle interferenze.

Le imprese dovranno porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in merito.

L'obiettivo della programmazione dei tempi delle lavorazioni di cantiere è quello di arrivare a pianificare i tempi di evoluzione delle operazioni costruttive ex-ante per permettere di prevenire l'insorgere di sovrapposizioni o connessioni lavorative tali da poter ingenerare un aumento della possibilità di verificarsi di eventi incidentali.

Conseguentemente, le prescrizioni operative risultanti dalla programmazione dei tempi del cantiere, si riferiranno unicamente al rispetto, da parte delle imprese appaltatrici e/o sub-appaltatrici, dello sviluppo temporale delle fasi lavorative.

Qualora in corso d'opera si verificassero interferenze non previste, dovranno essere preventivamente comunicate al Coordinatore per l'esecuzione ed autorizzate.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integrerà il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, ed indicherà la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

9. Vibrazioni

Il D.Lgs. 81/08 Titolo 8 Capo III e s.m.i., definisce gli obblighi riguardanti la valutazione del rischio, la riduzione dello stesso, l'informazione-formazione ed il controllo sanitario.

Le vibrazioni sono un fattore di rischio che viene analizzato con due diverse modalità a seconda che si tratti di vibrazioni applicate al sistema mano-braccio o al corpo intero, essenzialmente in ragione dei differenti effetti prodotti a seconda del loro punto di ingresso nel corpo umano.

È noto che lavorazioni in cui si impugnano utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti, possano indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori.

Per quanto riguarda invece le vibrazioni trasmesse al corpo intero, nonostante lo stato attuale delle conoscenze sulla risposta del corpo umano all'esposizione sia ancora incompleto, è possibile

affermare che quest'ultima può provocare lombalgie, lombosciatalgie, spondiloartrosi, discopatie e, anche se più difficilmente collegabili al rischio, disturbi psicosomatici.

La valutazione del rischio vibrazioni è necessaria per adempiere a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che richiede tanto la valutazione del rischio quanto l'attuazione delle misure per il suo controllo.

10. Valutazione generale dei rischi chimici-fisici

I rischi chimici sono essenzialmente legati all'utilizzo di sostanze chimiche e materie prime caratteristiche del settore (cemento, calce, oli minerali, soluzioni alcaline, resine, etc.) come indicato nelle singole fasi di lavorazione.

I rischi fisici sono sostanzialmente legati alla movimentazione manuale dei carichi, agli sbalzi termici, all'esposizione al rumore, nonché all'esposizione alle polveri.

Ove necessario occorrerà consultare un medico.

I DPI forniti nelle varie fasi di lavorazione dovranno essere comunque idonei per la protezione generale dei lavoratori.

Nell'inserimento del cantiere nel contesto produttivo si terrà conto, prima di tutto dei pericoli che esso può presentare verso terzi, per cui si impedirà materialmente l'accesso agli estranei con adeguata recinzione.

Va sempre tenuto presente, infatti, che l'imprenditore è responsabile dei danni arrecati a persone estranee che, per un qualsiasi motivo venissero a trovarsi nell'area interessata ai lavori.

Nei tratti prospicienti le vie di passaggio, sarà prevista sempre la segnalazione.

Le protezioni, secondo le circostanze, saranno costituite da schemi o graticciati, interdizione al passaggio con uso di nastro-vedo.

Oltre all'apposizione dei cartelli indicanti le protezioni in corrispondenza di qualsiasi situazione di pericolo e simili, saranno indicate in modo chiaro le ubicazioni dei mezzi, dei pericoli elettrici, laddove ve ne siano e qualsiasi altro pericolo

11. Dispositivi di protezione individuale

I DPI sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono sempre provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione. Compito del RSPP dell'impresa sarà di fornire DPI

adeguati, di curare l'informazione e la formazione all'uso e di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere.

La consegna, la manutenzione ed il controllo dell'efficienza dei DPI è curata periodicamente dal Capo Cantiere.

Distribuzione	Manutenzione	Controlli
Prima dell'inizio dei lavori da parte del datore di lavoro.	Da parte dei lavoratori.	Periodici.

Tipo di protezione	Tipo di DPI	Mansione svolta
Protezione del capo.	Casco, copricapo di lana, cappello.	Tutte le mansioni.
Protezione dell'udito.	Cuffie, inserti, tappi.	Da concordare con il coordinatore.
Protezione occhi e viso	Occhiali, visiera.	Da concordare con il coordinatore.
Protezione delle vie respiratorie.	Maschere in cotone, maschere al carbonio, maschere antipolvere.	Da concordare con il coordinatore.
Protezione di piedi.	Scarpe antiinfortunistica, stivali in gomma.	Tutte le mansioni.
Protezione delle mani.	Guanti in pelle, guanti in gomma, guanti in maglia metallica, guanti in lattice.	Tutte le mansioni.
Protezione delle altre parti del corpo.	Gambali in cuoio, ginocchiere.	Da concordare con il coordinatore.

12. Organizzazione prevista per il servizio di Pronto Soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori

Si definisce pronto soccorso l'insieme dei presidi sanitari indispensabili per prestare le primeimmediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da lore improvviso.

La dotazione minima di tali presidi e le modalità di impiego da parte degli addetti sono fissate, per decreto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il materiale di pronto soccorso che è dislocato nei luoghi di lavoro deve essere oggetto di segnaletica appropriata e ben visibile.

E' necessario che i luoghi ove sono reperibili materiali di pronto soccorso siano sgombri da ostacole siano facilmente accessibili.

In cantiere devono essere esposti avvisi riportanti i nominativi degli incaricati e gli indirizzi dei posti ed organizzazioni di pronto intervento per i diversi casi di emergenza o normale assistenza.

Per i primi soccorsi riguardante modeste lesioni, sia nel campo base sia presso i vari punti di lavoro, saranno tenuti i prescritti presidi farmaceutici, contenuti entro involucri che assicurino la buona conservazione dei prodotti.

I compiti e le procedure generali che si dovranno seguire in caso di emergenza, saranno le seguenti:

1. il capo cantiere è l'incaricato che dovrà dare l'ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato;
2. il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvederà a chiamare telefonicamente i soccorsi;
3. gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo più sicuro (ingresso cantiere);
4. il capo cantiere, giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.

Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestività e trasferirle all'apposito servizio di primo soccorso e lotta antincendio, quali:

- ✎ garantire l'evidenza del numero di chiamata del Pronto Soccorso, VV.F., negli uffici;
- ✎ predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell'incidente (indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento);
- ✎ **cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un'idea abbastanza chiara di quanto è accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e la condizione attuale del luogo e dei feriti;**
- ✎ in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell'infortunato possa essere effettuato con auto privata, avvisare il Pronto Soccorso dell'arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti;
- ✎ in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;
- ✎ prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, le attuali condizioni dei feriti;
- ✎ controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso.

Nel caso abbisognasse si potrà aiutare l'infortunato mediante le seguenti procedure:

- ✓ valutare quanto prima se la situazione necessaria di altro aiuto oltre al proprio;
- ✓ evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all'infortunato c'è pericolo (di scarica elettrica, esalazioni gassose ecc.) prima d'intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie;
- ✓ spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario o c'è pericolo imminente o continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi;
- ✓ accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale ecc.), regione corporea colpita, probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria);
- ✓ accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta ecc.), agente fisico o chimico (scheggia, intossicazione ecc.);
- ✓ porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l'infortunato e apprestare le prime cure;
- ✓ rassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca fiducia;
- ✓ conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d'urgenza e controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi.

13. Programma misure per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

I livelli di sicurezza predefiniti per gruppi omogenei di lavoratori relativamente alle attività di cantiere dovranno essere confrontati con le reali specifiche situazioni operative al fine di mantenere efficaci le misure di prevenzione individuali; a tal fine saranno utilizzate anche le indicazioni eventualmente contenute nel Registro degli infortuni.

Il rapporto di valutazione sarà riveduto ed integrato ogni qualvolta verranno effettuate lavorazioni non contemplate, utilizzati nuovi macchinari o modificati i regimi di esposizione; sarà inoltre aggiornato in funzione delle variazioni del personale.

Nel caso verranno eseguite lavorazioni che comportano l'esposizione a rischi non preventivamente valutati e pertanto, dovranno essere messe in atto eventuali misure sostitutive temporanee, si dovrà sentire preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, che darà il parere sulle operazioni le quali saranno seguite con particolare attenzione da un preposto responsabile, impartendo le istruzioni adeguate

14. Misure straordinarie per l'emergenza Covid 19

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Le imprese presenti in cantiere in conformità alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell'Autorità sanitaria, adottano tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus nei cantieri edili, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori ad integrazione di quelle già predisposte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento specifico.

Obiettivo Del Protocollo

Obiettivo del presente piano è rendere il cantiere un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19

Indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del virus COVID-19 in cantiere. La presente procedura è da intendersi come parte integrante del Piano Di sicurezza e Coordinamento.

Campo di Applicazione

La presente procedura è valida per tutti i soggetti che a vario titolo sono presenti in cantiere ed applicata ad ogni attività, comprese le forniture.

Riferimenti

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri edili del 24 Aprile 2020 (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti)

DPCM 11 APRILE 2020

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri edili del 19 Marzo 2020 (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti)

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

DPCM 11 Marzo 2020

Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della salute.
COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro

Responsabilità

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare i lavoratori e tutti i soggetti presenti in cantiere a vario titolo circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e diffondere le regole e misure comportamentali da adottare obbligatoriamente in cantiere.

Termini E Definizioni

Caso sospetto

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Contatto stretto

- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2

- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all'assistenza, e membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo)

Rischi Prevalenti


I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da **sindrome respiratoria acuta**.

Azioni E Modalità

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo.

Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus.

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "**COVID-19**" (dove "**CO**" sta per corona, "**VI**" per virus, "**D**" per disease e "**19**" indica l'anno in cui si è manifestata).



Organizzazione del Cantiere


Lo schema evidenzia le integrazioni al PSC sia in termini di definizione dei **nuovi** fattori di rischio, sia quelli **modificati** oppure **eliminati** e già contenuti alle revisioni precedenti. In questa sezione sono presi in considerazione i pericoli che si riferiscono all'organizzazione del cantiere con particolare riferimento agli elementi caratteristici di cui all'allegato XV punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, per cui l'analisi delle integrazioni che segue, è finalizzata all'individuazione e valutazione dei rischi aggiuntivi o modificati.

Tipo e Fattori di rischio	Tipo aggiornamento
Apprestamenti	
Recinzione del cantiere con paletti e rete	<i>Aggiunta</i>
Monoblocco - Gabinetti e lavabi	<i>Aggiunta</i>
Infrastrutture	
Aree di deposito materiali	<i>Aggiunta</i>

Altro	
INFORMAZIONE AI LAVORATORI	Aggiunta
ACCESSO FORNITORI ESTERNI	Aggiunta
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	Aggiunta
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	Aggiunta
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE	Aggiunta
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST	Aggiunta
PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE	Aggiunta

Recinzione del cantiere con paletti e rete (Apprestamenti)

Il cantiere dovrà essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.



Al fine di precludere l'accesso agli estranei sia durante che fuori l'orario di lavoro, il cantiere sarà opportunamente recintato mediante una recinzione con paletti in ferro e rete alta non meno di 2 m e comunque non inferiore alla altezza richiesta dal locale regolamento edilizio.

EMERGENZA COVID -19

In prossimità di ogni ogni ingresso è posizionata segnaletica informativa inerente l'accesso del personale e dei fornitori esterni.



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

- Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenute in efficienza per tutta la durata dei lavori.
- Quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi. I sistemi di protezione devono essere ripristinati non appena vengono a cessare i motivi della loro rimozione e comunque sempre prima di sospendere la sorveglianza alternativa, anche se conseguenza delle pause di lavoro.
- Recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili. Ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale, gli stessi devono essere illuminati artificialmente; l'illuminazione deve comunque essere prevista per le ore notturne.
- Quando per la natura dell'ambiente o per l'estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la recinzione completa, è necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla zona proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che possono costituire pericolo.
- Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati provvedimenti che seguono l'andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione, oppure, omini con funzione di segnalatori o sorveglianti.
- Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi. Fino al completamento delle protezioni per il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, la zona esposta a rischio di caduta accidentale di materiale dall'alto deve essere delimitata e/o sorvegliata al fine di evitare la presenza di persone.

SEGNALETICA PREVISTA



Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
D.Lgs.81/08

Monoblocco - Gabinetti e lavabi (Apprestamenti)

Il cantiere dovrà essere dotato di N <<indicare numero>> Monoblocco prefabbricati dotato di gabinetti e lavabi.



EMERGENZA COVID-19

- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei servizi igienici
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute
- Sono affisse procedure per la detersione e frizione con soluzione alcolica delle mani



PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE ED ESECUTIVE

Generali

- I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
- I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere
- In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l'allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire all'eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.
- Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti

Aree di deposito materiali (Infrastrutture)

L'area di stoccaggio dei materiali, chiaramente identificata e ben delimitata nella planimetria, deve risultare raggiungibile dai mezzi di trasporto (autocarri, carriole, ecc.). Il materiale ivi depositato deve essere mantenuto ordinato in relazione alla sua tipologia ed alla sua movimentazione.

È vietato comunque costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo.

I depositi in cataste, pile, mucchi devono essere effettuati in modo da evitare crolli e cedimenti e che i materiali possano essere prelevati senza dover ricorrere a manovre pericolose.

I percorsi per la movimentazione dei carichi devono essere scelti in modo da evitare quanto più possibile che essi interferiscano con zone in cui si trovano persone. Quando ciò non sia possibile i trasporti e la movimentazione, anche aerea, dei carichi dovranno essere opportunamente segnalati onde consentire lo spostamento delle persone.

Al manovratore del mezzo di sollevamento e trasporto deve essere garantito il controllo delle condizioni di tutto il percorso, anche ricorrendo a personale ausiliario.

INFORMAZIONE AI LAVORATORI

Il datore di lavoro informa tutte le risorse impiegate in cantiere delle seguenti disposizioni:

- il personale, prima dell'accesso al cantiere sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto della privacy – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;



- Il personale è consapevole e accetta di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;



- Il personale si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- Il personale si impegna a rispettare l'obbligo di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
- E' precluso l'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS

ACCESSO FORNITORI ESTERNI

- Per l'accesso di fornitori esterni è predisposto un ingresso separato presidiato da personale adeguatamente protetto, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro ed essere dotato di guanti e mascherina con facciale filtrante FFP2/P3



- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono individuati servizi igienici dedicati, ed è fatto divieto di utilizzo di quelli del personale ordinariamente presente in cantiere, per tali apprestamenti è predisposta l'adeguata pulizia giornaliera
- E' vietato l'accesso in cantiere ai visitatori e a tutte le persone la cui presenza non è strettamente necessaria alle attività produttive del cantiere.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;
- il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Ferme restando la disponibilità, vista la fattuale situazione di emergenza, i dispositivi di protezione individuale in relazione alla protezione dal Sars-Cov-2 confluiranno nei costi della sicurezza

- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità; Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;



- Nel caso di non disponibilità di liquido detergente dai fornitori sarà adottata la preparazione secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
- qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese se con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
- il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;
- il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento o, in alternativa, solo se inferiore a 250 unità, tramite gli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;



GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

- Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
- Il datore di lavoro collaborerà con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria



SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST (Altro)



- La sorveglianza sanitaria prosegue secondo il rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
- Sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia

- la sorveglianza sanitaria periodica non è interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e RLS nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'impresa provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.



PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione sono inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;



- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;



- Il datore di lavoro verifica l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione
- La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);



- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute

Per quanto non detto nel presente elaborato si rimanda alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento con il successivo livello di progettazione definitiva.

Vallo della Lucania lì luglio 2021

I collaboratori